

N. 00328/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00176/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 176 del 2012, proposto dalla società Willis Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Comandè', con domicilio eletto presso l'avv. Alessandra Castagna in Firenze, via Giambattista Vico 22;

contro

Unione dei Comuni Valdichiana Senese, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Piochi, con domicilio eletto presso l'avv. Luca Arinci in Firenze, via delle Cinque Giornate 31;

per la declaratoria della nullità

del disciplinare della gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, CIG n. 3470859A0, limitatamente alla clausola lesiva per la società ricorrente;

per l'annullamento

- del provvedimento di esclusione prot. n. 355.09.03 del 17.01.2012 comunicato in pari data dall'Unione dei Comuni Valdichiana Senese;

- del verbale di gara dell'11.01.2012 nella parte in cui viene disposta l'esclusione del R.T.I. Willis Italia S.p.A. - D.S.I. & Associati s.r.l.;

- di ogni altro atto connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2012 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato:

- che appare condivisibile l'orientamento recentemente espresso dal Consiglio di Stato, sez. VI, nell'ordinanza n. 3932 del 14 settembre 2011 secondo cui *"l'art. 46 comma 1 bis del d.lgs. 163/06 (che riguarda le irregolarità formali dell'offerta) non appare interdire la facoltà della stazione appaltante di richiedere alle imprese partecipanti requisiti specifici e rigorosi a comprova della*

capacità tecnica, purchè non esorbitanti o eccessivi rispetto all'oggetto della gara";

- che la clausola della *lex specialis* impugnata configura un requisito di partecipazione (ancorché “*in negativo*”) e come tale non risulta nulla, ma semmai illegittima e quindi annullabile;

- che peraltro, tenuto conto che il ricorso è stato notificato il 30/1/2012, appare tardiva l'impugnazione della clausola in questione (contenuta nel bando pubblicato sull'albo pretorio il 29/11/2011), trattandosi di previsione immediatamente lesiva perché escludente e quindi da impugnare nel termine decadenziale decorrente dalla sua conoscenza legale;

Ritenuto in conclusione che il ricorso va dichiarato irricevibile e che, in relazione alla particolarità del caso, le spese di causa possono essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Carlo Testori, Consigliere, Estensore

Riccardo Giani, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)